

Prot. n. 76380  
del 7.10.2021



# *Prefettura di Trapani*

FASC. 2778/2021

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA PRESSO IL CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO DI MILO-TRAPANI, PER N. 204 POSTI – CIG 88832333C6. – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE COOPERATIVA SOCIALE OFFICINE SOCIALI.**

**Viste** le determine a contrarre in data 14/4/2021 e in data 23/9/2021 con le quali è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei servizi di gestione e funzionamento del CPR di Milo-Trapani;

**Visto** l'avviso, pubblicato in data 30/11/2021, con cui è stata indetta la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento del CPR di Milo-Trapani da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con scadenza per la presentazione dell'offerta il giorno 7/1/2022, CIG 88832333C6;

**Visto** il disciplinare di gara e la documentazione allegata, pubblicati sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica "acquistinretepa" del Ministero dell'Economie e delle Finanze/Consip S.p.A.;

**Visto** il decreto prefettizio di nomina della Commissione Giudicatrice n. 12303 del 15/2/2022 ;

**Preso atto** che la Cooperativa Sociale Officine Sociali avente sede in Via prati n. 12 Pirolo Gargallo ( SR ) rappresentata legalmente da La Rosa Francesco nato a Scigli (RG) il 20/5/1990 e Marino Giuseppe nato Baccari (FG), ha partecipato alla gara di che trattasi, presentando apposita domanda di partecipazione pervenuta in data 5/1/2022, e l'allegato denominato " Dichiarazione Integrative Concorrente"

**Verificato** che la Coop. Sociale Officine Sociali si è collocata al 3° posto in graduatoria, a seguito delle valutazioni operate da parte della Commissione Giudicatrice;

**Accertato**, altresì, che dai punteggi attribuiti all'offerta tecnica presentata dalla predetta Cooperativa, pur non risultando anormalmente bassa, con nota n. 59955 del 10/8/2022, sono stati richiesti tuttavia analitici riferimenti al fine di effettuare la verifica dei costi della manodopera, ai sensi dell' Art. 95 comma 10 del D Lgs 18/4/2016 n. 50;

**Vista** la nota n. 58977 del 9/9/2022 della Prefettura di Siracusa a cui risulta allegata la nota n. 21/5/2021 con cui la stessa Prefettura comunica al legale rappresentante della cooperativa di che trattasi la determinazione di non voler provvedere al rinnovo del contratto in essere per la gestione del centro di accoglienza straordinaria " Casa Freedom", in vista, peraltro, dell'imminente scadenza dello stesso, in quanto il verificarsi di varie difformità accertate, che sono state oggetto di specifici procedimenti



# *Prefettura di Trapani*

sanzionatori, hanno inciso sul permanere in capo all'ente gestore dell'imprescindibile requisito dell'affidabilità e nel contempo ulteriori specifiche situazioni, puntualmente riportate nella nota, risultano idonee *ex se* a configurare l'ipotesi di risoluzione del contratto;

**Ricevuta** in data 22/9/2022 la nota n. 50896 con la quale la Prefettura di Ragusa ha trasmesso la propria nota n. 47694 del 6/9/2022 con la quale, in ordine a talune criticità riscontrate in fase di verifica dei requisiti di due partecipanti ad una gara indetta da quella Prefettura tra i quali figura la Cooperativa Sociale – Officine Sociali, ha chiesto un parere alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato che ha risposto con la nota n. 61509 del 20/9/2022;

**Accertato** che con la predetta nota n. 47694 del 6/9/2022 la Prefettura di Ragusa comunica, tra l'altro, che uno dei due rappresentanti legali della società Officine Sociali, precisamente il Sig. Marino Giuseppe, ha omesso le dichiarazioni relative alla sussistenza di condanne a suo carico presso il Tribunale penale Lecce per i reati di cui all'Art. 356 c.p. "frode nelle pubbliche forniture", condanna confermata dalla Corte d'Appello di Lecce nel maggio 2022, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta dei privati;

**Rilevato** che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con la nota n. 61509 del 20/9/2022, indirizzata alla Prefettura di Ragusa, conferma l'opinione che l'omissione delle predette dichiarazioni possa farsi rientrare tra le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c) e c-bis, D. Lgs 50/2016 e che l'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs 50/2016 contempla espressamente, tra le cause di esclusione da una gara la circostanza che *"...la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità"*.

**Acquisito** il parere della competente Avvocatura dello Stato di Palermo al protocollo n. 53034 del 15/7/2022, con cui il citato organo legale evidenzia che le vicende suindicate possono plausibilmente condurre ad un provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva della cooperativa di che trattasi e che, secondo, l'orientamento del Giudice amministrativo d'appello e di primo grado, i fatti da porre a base del provvedimento ben possono riferirsi a vicende pregresse dalle quali, appunto, si giunga ad un apprezzamento di inaffidabilità del concorrente;

**Visto** il verbale n. 6 del 29.9.202 con cui il seggio di gara istituito presso la Prefettura di Ragusa ha disposto l'esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento dell'hot spot di Pozzallo della Cooperativa Sociale Officine Sociali;

**Verificato** che la domanda di partecipazione alla gara di questa Prefettura e l'allegato "Dichiarazioni integrative concorrente" risultano firmate solamente dal Sig. La Rosa



# *Prefettura di Trapani*

Francesco il quale dichiara che anche il sig. Marino Giuseppe è legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Officine Sociali in quanto ricopre la carica di Presidente del Consiglio Amministrazione;

**Accertato** che il sig. Marino Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante, non ha presentato alcuna certificazione relativa al possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 D Lgs 50/2016, mentre dagli atti acquisiti, risultano a suo carico condanne presso il Tribunale penale Lecce per i reati di cui all'Art. 356 c.p. "frode nelle pubbliche forniture", condanna confermata dalla Corte d'Appello di Lecce nel maggio 2022, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta dei privati;

**Considerato** altresì, che le condotte ascritte al rappresentante legale ed amministratore della cooperativa attengono a reati contro la Pubblica Amministrazione e peraltro, proprio all'esecuzione di precedenti contratti con l'Amministrazione pubblica, sempre nell'ambito della gestione dei centri di accoglienza per migranti;

**Visto** il verbale n. 12 del 30/9/2022 con cui questa Commissione giudicatrice, prendendo atto di quanto comunicato dalla Prefettura di Siracusa e da quella di Ragusa e della predetta nota dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, ritiene, anch'essa, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del codice dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di appalto della Cooperativa Sociale Officine Sociali;

**Viste** le Linee Guida n. 6 dell'ANAC, aggiornate al D.L. n. 77 del 31/5/2021 convertito con legge 29/7/2021 n. 108, recanti: "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici*", secondo cui possono rilevare quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) gli illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente o la sua affidabilità, a tal fine individuabili anche a seguito di provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna anche non definitiva per i reati fra cui quello contemplato all'art. 356 del codice penale da parte del rappresentante legale, come nel caso in esame con riferimento al rappresentante legale della Cooperativa Sociale Officine Sociali;

**Considerato** che la citata Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che gli illeciti professionali rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito;

**Accertato** che le condotte rilevanti di cui alla lett. c del comma 5 del citato art. 80, identificabili, nel caso di specie, sia nelle gravi inadempienze nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, segnalate dalla Prefettura di Siracusa con la nota n. 58977 del 9/9/2022, sia in quelle segnalate con la nota n. 50896 del 22/9/2022 della



# *Prefettura di Trapani*

Prefettura di Ragusa relativamente alle condanne riportate dal sig. Marino Giuseppe, già Presidente del Consiglio di Amministrazione, con potere di rappresentanza, della Cooperativa Sociale Officine Sociali, che, peraltro, hanno comportato l'esclusione della Cooperativa da analoga gara indetta da quest'ultima Prefettura;

**Ravvisato**, pertanto, per quanto sopra esposto, che le due fattispecie menzionate possono ricondursi, come si evince anche dalle citate Linee Guida ANAC, come cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c del codice dei contratti integrando entrambe i gravi illeciti professionali in capo alla cooperativa, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

**Verificato** quanto previsto dal comma 6 del citato art. 80 che recita “ le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualsiasi momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”;

**Ritenuto** pertanto che ricorrano gli estremi di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) e quindi l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara per la gestione del CPR di Milo-Trapani indetta da questa Prefettura e pubblicata in data 30/11/2021;

**Visto** l'avvio di procedimento ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 inviato al rappresentante legale in data 30/9/2022 e le memorie pervenute in data 5/10/2022 che, tuttavia, non incidono sulla valutazione della stazione appaltante;

**Visto** l'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50 /2016;

**Visti** gli artt. 29, 76 e 213 del D.lgs. n. 50/2016;

**Visto** l'art. 10-bis della L. n. 241/1990;

**Visto** il Regolamento A.N.A.C. per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici approvato dal Consiglio dell'Autorità del 29/7/2020 – Delibera n. 721;

## **DISPONE**

**L'esclusione**, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs n. 50/2016, dalla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza e assistenza presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Milo-Trapani, per n. 204 posti, indetta dalla Prefettura di Trapani e pubblicata il 30 novembre 2021, della Cooperativa Sociale Officine Sociali con sede a Priolo Gargallo ( SR );

**Di provvedere** ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul



# *Prefettura di Trapani*

profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" -, del presente provvedimento di esclusione;

**Di dare** avviso al concorrente, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016, del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione di medesimo sul profilo del committente.

Il presente provvedimento di esclusione sarà oggetto di apposita segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi degli artt. 80 e 213 del D.lgs. n. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Trapani, 7 ottobre 2022

IL R.U.P.  
(La Rocca)

IL PRESIDENTE  
COMMISSIONE GIUDICATRICE  
(Minnoli)

IL PREFETTO  
(Cocuzza)